Indice 2

Indice

Titolo completo	3
Indice	

Titolo completo 3

1 Titolo completo

Nel titolo di un'ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale l'autorità emanante è indicata secondo la regola di cui al n. marg. 6. Se l'autorità emanante è indicata con la sua abbreviazione, nella frase performativa dell'ingresso si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall'abbreviazione tra parentesi.

Esempio:

Ordinanza del DFI concernente i funghi commestibili e il lievito del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), ... ordina:

→ RU 2005 6017

- Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.
- Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
 - Legge federale:
 «Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»
 - 2. Decreto federale:
 - «Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /
 - «Decreto federale che approva ...» / ecc.
 - 3. Ordinanza del Consiglio federale:
 - «Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».
- Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l'autorità che emana l'atto.
- Se l'atto è emanato da un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, nel titolo si usa l'abbreviazione ufficiale o, se questa difetta, la denominazione ufficiale indicata negli allegati 1 o 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

Esempio:

Ordinanza dell'UFAG concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione

Titolo completo 4

del 7 dicembre 1998

→ RU 1999 609

Se non è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l'autorità che emana l'atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul ..., ordinanza dell'Assemblea federale concernente ..., ecc.).

- Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU_2006 1205, e il relativo regolamento, RU_2006_5635) oppure se d'uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS 322.1, oppure Codice di procedura civile, RS 272).
- 9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
- Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell'Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «ordinanza». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell'autorità che emana l'atto, cfr. n. marg. 3–13.

Index 5

Indice

- 0 -

003 3

004 3

005 3

006 3

007 3 008 3

009 3

4

155 3

- 2 -

234 3

- A -

abbreviazione 3

autorita 3

autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo)

- C -

codici 3

- 0 -

ordinanza 3

- P -

parallelismo tra le lingue ufficiali 3

- T -

titolo 3

titolo degli atti normativi

- U -

unità amministrative

unità dell'Amministrazione federale centrale o

decentralizzata 3